

Procedura Whistleblowing **per le Società italiane del Gruppo Lactalis**

La presente procedura è adottata da ciascuna delle società appartenenti al Gruppo Lactalis in Italia, in adempimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, emanato in attuazione della Direttiva UE 2019/1937, con riferimento alla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo e che siano lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità della società.

La procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione di ciascuna Società; il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto (i) ad adottare la Piattaforma di Segnalazione Lact@lert implementata e utilizzata nell'ambito del Gruppo Lactalis e idonea a garantire al Segnalante protezione, riservatezza ed anonimato, disponibile sul sito www.lactalisvaloreitalia.it e sull'intranet del Gruppo Lactalis in Italia, (ii) ad adottare la Lact@Policy Piattaforma di Segnalazione Lactalis, allegata sub 1 alla presente Procedura, che ne costituisce parte integrante disciplinando le modalità di presentazione e gestione delle Segnalazioni di violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 24/2023, (iii) ad individuare nel Comitato Whistleblowing l'organo incaricato di ricevere le Segnalazioni Interne e a cui è affidata la responsabilità della loro gestione, e (iv) a nominare i membri del Comitato Whistleblowing.

Per quanto non espressamente indicato dalla presente procedura, resta integralmente applicabile quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023.

Definizioni e riferimenti

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione;

Capogruppo francese: BSA S.a.s con sede a Parigi;

Codice Etico: documento approvato dai Consigli di Amministrazione di tutte le Società, che incorpora i principi etici e i valori sui quali si fondano l'identità e la cultura del Gruppo Lactalis e che devono guidare i comportamenti nella conduzione degli affari e delle attività da parte di tutti coloro che si trovano ad operare per conto del Gruppo Lactalis o che intrattengono rapporti con lo stesso;

Comitato Conformità: comitato istituito dalla Capogruppo francese e composto da rappresentanti della Direzione audit e della Direzione conformità del Gruppo Lactalis;

Comitato Whistleblowing: comitato di cinque membri istituito da ciascuna Società, incaricato di ricevere le Segnalazioni Interne e a cui è affidata la responsabilità della loro gestione, composto da due membri della Direzione Affari Legali e Societari, due membri della Direzione *Internal Audit* e da un membro della Direzione Risorse Umane;

Contesto lavorativo: attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione o di Divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria;

D. Lgs. 24/2023: il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 emanato in attuazione della Direttiva UE 2019/1937;

D. Lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;

D. Lgs. 196/2003: il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Direttiva 2019/1937: la Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

Divulgazione pubblica: messa a disposizione del pubblico di informazioni su Violazioni attraverso la stampa o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

Facilitatore: persona fisica operante all'interno dello stesso contesto lavorativo del Segnalante che lo assiste nell'effettuare la Segnalazione;

Gruppo Lactalis: gruppo internazionale familiare basato in Francia che, da più di tre generazioni, opera nel settore alimentare e in particolare in quello lattiero-caseario, producendo e commercializzando principalmente prodotti lattiero-caseari, realizzati coniugando al meglio tradizione e innovazione, grazie alla scelta delle materie prime migliori, alla ricerca costante dell'eccellenza in ogni fase del processo produttivo e al rispetto delle persone e dell'ambiente;

Gruppo Lactalis in Italia: insieme delle società appartenenti al Gruppo Lactalis aventi sede in Italia;

Linee Guida Anac: linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali approvate dall'ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023;

MOG: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato dalla Società di appartenenza del Segnalante;

OdV: Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 della Società di appartenenza del Segnalante;

Piattaforma di Segnalazione o Lact@lert: piattaforma esterna BKMS®System di Business Keeper adottata dal Gruppo Lactalis per ricevere e trattare le Segnalazioni, che garantisce la codifica e la conservazione dei dati in totale riservatezza su un server esterno protetto ubicato in Germania;

Procedura: la procedura adottata dalle Società in adempimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 emanato in attuazione della Direttiva UE 2019/1937 che riporta in allegato la Lact@Policy Piattaforma di Segnalazione Lactalis;

Regolamento UE 2016/679: Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali - GDPR;

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della Divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria che provoca o è suscettibile di provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

Segnalante: persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione pubblica di informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto lavorativo;

Segnalazione: qualsiasi comunicazione contenente informazioni su Violazioni;

Segnalazione Interna: Segnalazione effettuata attraverso i canali interni;

Segnalazione Esterna: Segnalazione presentata all'ANAC tramite il canale di segnalazione esterna;

Società: la società o le società del Gruppo Lactalis in Italia che ha o hanno approvato la Procedura e adottato la Piattaforma di Segnalazione;

Violazione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, che sia idoneo a ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, ed in particolare:

- 1) qualsiasi violazione o sospetta violazione del Codice Etico e del MOG, delle procedure e regole interne del Gruppo Lactalis, ivi compresa della Lact@Policy Anticorruzione, nonché qualsiasi condotta illecita rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- 2) un illecito civile, penale, amministrativo o contabile avvenuto nel contesto aziendale;
- 3) illeciti (sempre accaduti nel contesto aziendale) che rientrano nel campo di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato al D. Lgs. 24/2023, o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella Direttiva 2019/1937 e che sono relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti o omissioni che ledono gli interessi dell'Unione Europea (art. 325 TFUE);
- 5) atti o omissioni riguardanti la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di: a) concorrenza; b) aiuti di Stato; c) imposte sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano oggetto e finalità delle disposizioni dell'Unione Europea di cui ai punti 3, 4 e 5;
- 7) l'occultamento o il tentativo di occultamento di tali atti.

Allegato 1

Lact@Policy **Piattaforma di Segnalazione Lactalis**

Il Gruppo Lactalis svolge le sue attività conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili, ed i suoi collaboratori condividono questi impegni ogni giorno. Essi esercitano le loro funzioni e attività professionali con responsabilità, competenza, integrità professionale e nel rispetto delle regole e delle procedure interne, tra cui la Lact@Policy Anticorruzione e, per le società del Gruppo Lactalis in Italia, il Codice Etico e il MOG.

Il Gruppo Lactalis incoraggia e favorisce l'apertura al dialogo e alla comunicazione ed invita tutti i suoi collaboratori a segnalare tempestivamente eventuali violazioni di norme e procedure.

A tal fine, e nel rispetto degli obblighi di legge previsti (ivi inclusi quelli applicabili alla Capogruppo francese), il Gruppo Lactalis ha implementato la **Piattaforma di Segnalazione** o **Lact@lert**, un dispositivo di raccolta e di trattamento delle Segnalazioni Interne provenienti da persone fisiche, relative all'esistenza di potenziali Violazioni.

Questo dispositivo è stato creato appositamente per offrire al Segnalante **protezione, riservatezza e anonimato**, e per **garantire la sua tutela** contro eventuali Ritorsioni, sanzioni disciplinari o pressioni di qualsiasi natura, dirette o indirette, che potrebbero far seguito alla Segnalazione Interna.

La **Procedura Whistleblowing** per le Società del Gruppo Lactalis in Italia e la **Lact@Policy Piattaforma di Segnalazione Lactalis** sono disponibili sul sito web www.lactalisvaloreitalia.it e sull'Intranet del Gruppo Lactalis in Italia. Sulla pagina di accesso alla Piattaforma di Segnalazione è inoltre disponibile una sezione con le **Domande più frequenti** ("FAQ") nella quale è possibile trovare risposta alle domande più comuni.

La Procedura e la Lact@Policy Piattaforma di Segnalazione Lactalis sono inoltre esposte nelle bacheche aziendali presso i luoghi di lavoro.

La formazione al personale avviene tramite modalità informatiche e/o corsi in aula pianificati, di volta in volta, a seconda delle specifiche esigenze.

Le Società hanno adottato la Procedura sentite le rappresentanze sindacali.

Chi può effettuare una Segnalazione?

La **Piattaforma di Segnalazione** permette la Segnalazione da parte di persone che sono venute a conoscenza di Violazioni **all'interno del Contesto lavorativo**, come indicato nella sezione "*Cosa posso segnalare?*".

Tale facoltà spetta a qualsiasi **lavoratore subordinato** (compresi i prestatori di lavoro occasionale), ma anche a **volontari e tirocinanti** (retribuiti e non), **azionisti** e persone con **funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza** (anche di mero fatto), nonché a **qualsiasi contraente di ciascuna Società del Gruppo Lactalis in Italia**, ossia **lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti** che prestano la propria attività lavorativa a favore del Gruppo Lactalis in Italia, e anche a tutti i **lavoratori** e i **collaboratori** che svolgono la loro attività presso i soggetti che forniscono beni e servizi o che realizzano opere a favore del Gruppo Lactalis in Italia.

Tale facoltà, inoltre, può essere esercitata sia **durante lo svolgimento del rapporto di lavoro**, sia durante il **periodo di prova**, ma anche quando **il rapporto non è ancora iniziato** (nel caso in cui le informazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), e anche **successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro** (nel caso in cui le informazioni siano state acquisite prima dello scioglimento dello stesso).

Per usufruire dello **status di protezione di Segnalante** e dei diritti ad esso correlati, l'autore della segnalazione deve agire **in buona fede e senza una contropartita economica diretta**. Ciò implica, nello specifico, **(i)** che l'autore della Segnalazione abbia, relativamente alle circostanze e alle informazioni disponibili al momento della Segnalazione, fondato motivo per ritenere che i fatti oggetto della Segnalazione siano veri e si basino su fatti oggettivi e **(ii)** che non sia animato dall'intenzione di nuocere. Il Segnalante non deve segnalare fatti che sa essere palesemente falsi, altrimenti non potrà beneficiare delle misure di protezione per il Segnalante (di cui *infra*) e potrà incorrere in una sanzione disciplinare. Tali misure di protezione, oltre che al Segnalante, si applicano anche **(i)** al **Facilitatore**, **(ii)** alle persone del medesimo Contesto lavorativo con cui il Segnalante ha uno **stabile legame affettivo** o di **parentela entro il quarto grado**, **(iii)** ai **colleghi di lavoro** che hanno con il Segnalante un **rapporto abituale e corrente**, ed anche **(iv)** agli enti di proprietà, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi, del Segnalante o per cui esso lavora.

L'utilizzo in buona fede della Piattaforma di Segnalazione non potrà in alcun caso essere sanzionato, anche qualora i fatti riportati si rivelino alla fine inesatti o non venga dato alcun seguito alla Segnalazione. Al contrario, qualsiasi utilizzo abusivo della Piattaforma di Segnalazione potrà essere sanzionato. Pertanto, la persona che effettua scientemente una segnalazione abusiva (ad es.: diffamatoria, in malafede o volta a nuocere a un altro soggetto o al Gruppo Lactalis) è passibile di procedimenti disciplinari, se non addirittura di sanzioni penali, a seconda della normativa applicabile.

Cosa posso segnalare?

Può essere oggetto di segnalazione ogni Violazione, da intendersi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, che sia idoneo a ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, ed in particolare:

- 1) qualsiasi **violazione o sospetta violazione del Codice Etico e del MOG**, delle **procedure e regole interne del Gruppo Lactalis**, ivi compresa della Lact@Policy Anticorruzione, nonché qualsiasi **condotta illecita rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001**;
- 2) un **illecito civile, penale, amministrativo o contabile avvenuto nel contesto aziendale**;
- 3) **illeciti (sempre accaduti nel contesto aziendale)** che rientrano nel campo di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato al D. Lgs. 24/2023, o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella Direttiva 2019/1937 e che sono relativi ai seguenti settori: **appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi**;
- 4) atti o omissioni che **ledono gli interessi dell'Unione Europea** (art. 325 TFUE);
- 5) atti o omissioni riguardanti la **libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno**, comprese **violazioni** delle norme dell'Unione Europea in materia di: a) **concorrenza**; b) **aiuti di Stato**; c) **imposte sulle società**;
- 6) atti o comportamenti che **vanificano oggetto e finalità** delle disposizioni dell'Unione Europea di cui ai punti 3, 4 e 5;
- 7) **l'occultamento o il tentativo di occultamento** di tali atti.

Per facilitare l'utilizzo della Lact@lert, il Gruppo Lactalis ha individuato **sette aree tematiche** nelle quali può essere effettuata una Segnalazione:

- a) Corruzione, traffico di influenze illecite, conflitto di interessi
- b) Frode, furto, falsità in atti
- c) Pratiche anticoncorrenziali
- d) Molestie, discriminazioni, violazioni del diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali
- e) Violazione della normativa sulla sicurezza alimentare
- f) Danno ambientale o violazione della normativa ambientale
- g) Altro (altre segnalazioni di carattere etico, minacce all'interesse pubblico, ecc.)

Nota: la Lact@lert **non è destinata a trattare:** (i) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate; (ii) violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale; (iii) violazioni disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano, che già garantiscono apposite procedure di segnalazione.

Come posso effettuare una Segnalazione?

La persona che desidera inviare una Segnalazione Interna è invitata ad utilizzare la **Piattaforma di Segnalazione** accessibile a questo indirizzo: <https://www.bkms-system.com/lactalis>, disponibile su www.lactalisvaloreitalia.it e sull'Intranet del Gruppo Lactalis in Italia.

Per agevolare il trattamento della Segnalazione Interna, l'autore è invitato a fornire **elementi che permettano di contattarlo**, a descrivere i fatti il più **chiaramente possibile** e a fornire informazioni **complete e precise** a sostegno della Segnalazione (indicando ad es. le circostanze di tempo e di luogo). Qualsiasi informazione fornita deve essere **oggettiva e basata sui fatti**, avere un legame diretto con i fatti segnalati ed essere strettamente necessaria per la dimostrazione o la verifica delle affermazioni.

Le Segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del Segnalante saranno considerate anonime. Le **Segnalazioni anonime**, ove circostanziate e ricevute attraverso i canali interni, saranno equiparate alle Segnalazioni non anonime e trattate allo stesso modo.

In alternativa alla Segnalazione Interna in forma scritta inviata tramite la Piattaforma di Segnalazione, è possibile effettuare la **Segnalazione in forma orale** mediante un incontro diretto con il Comitato Whistleblowing (o uno dei suoi membri), previa espressa richiesta da parte del Segnalante inoltrata attraverso la Piattaforma di Segnalazione.

Laddove la Segnalazione non venga effettuata attraverso l'apposita Piattaforma di Segnalazione, ma sia **inviata ad un membro del Comitato o ad altro soggetto** (ad esempio superiori gerarchici, OdV, Direzione Risorse Umane, rappresentanze sindacali, Direzione Affari Legali e Societari, Direzione Internal Audit), ove il Segnalante dichiara espressamente di volersi avvalere delle tutele previste dalla Procedura, o tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione, questa verrà trasmessa entro 7 giorni dal suo ricevimento al Comitato Whistleblowing, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante. Diversamente, se il Segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla Segnalazione, questa sarà considerata come una segnalazione ordinaria.

Oltre ai canali interni di segnalazione, solo in presenza di determinate condizioni previste dal D. Lgs. 24/2023 (a cui si rinvia), è possibile ricorrere a dei **canali esterni** di segnalazione, attivando (i) la **Segnalazione Esterna** attraverso il canale di segnalazione appositamente predisposto dall'ANAC, (ii) la

Divulgazione pubblica, o (iii) la **denuncia** all'autorità giudiziaria. Anche in questi ulteriori casi, se rispettate le condizioni previste dalla legge, colui che ha effettuato la Segnalazione Esterna, la Divulgazione pubblica o la denuncia, godrà della protezione e delle tutele garantite a chi effettua una Segnalazione Interna.

In particolare:

- (i) la **Segnalazione Esterna all'ANAC** è possibile solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
 - **non è prevista l'attivazione obbligatoria** del canale di Segnalazione Interna o, se obbligatorio, **non è stato attivato** o, anche se attivato, **non è conforme**;
 - il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna che **non ha avuto seguito**;
 - il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, a questa **non sarebbe dato efficace seguito**, o che questa possa determinare il **rischio di Ritorsione**;
 - il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese** per l'interesse pubblico.

- (ii) La **Divulgazione pubblica** è possibile solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
 - il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna ed Esterna, oppure direttamente una Segnalazione Esterna, e **non ha ricevuto riscontro entro i termini stabiliti**;
 - il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese** per l'interesse pubblico;
 - il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il **rischio di Ritorsioni** o **possa non avere efficace seguito** in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (es. possono essere occultate o distrutte prove oppure vi è il fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione stessa).

Per violazioni del MOG, è possibile effettuare solo una Segnalazione Interna.

In ogni caso, l'autore di una Segnalazione è invitato a mantenere **la massima riservatezza sulla stessa** per garantire l'integrità del trattamento e non esporsi a Ritorsioni.

Qual è la procedura di trattamento di una Segnalazione Interna?

La verifica, il trattamento e l'analisi delle Segnalazioni Interne sono effettuati dal Gruppo Lactalis **in maniera neutra e imparziale** e nel rispetto del carattere riservato della Segnalazione.

Il Comitato Whistleblowing è designato in via principale per ricevere e trattare le Segnalazioni Interne. In alternativa, la Segnalazione Interna potrà essere inviata al Comitato Conformità del Gruppo Lactalis.

Il Segnalante potrà scegliere a quale Comitato rivolgere la propria Segnalazione Interna, utilizzando il relativo canale predisposto, salvo che per quella tipologia di Segnalazione non sia possibile la trattazione esclusivamente a livello centralizzato o locale/regionale. Anche nel caso in cui il Segnalante valuti di presentare la Segnalazione al Comitato Whistleblowing, la Segnalazione sarà altresì visibile al *Group Compliance Officer* della Capogruppo francese, nella sola qualità di amministratore della Piattaforma di Segnalazione e di garante dell'effettiva messa in atto degli aspetti procedurali qui richiamati, senza alcun coinvolgimento nell'analisi della fattispecie sostanziale.

La protezione dei Segnalanti è una preoccupazione fondamentale per il Gruppo Lactalis. Per questo motivo è stata selezionata la piattaforma esterna BKMS® System, di Business Keeper, per ricevere tutti gli scambi e le informazioni inerenti alle segnalazioni e il loro trattamento. Questa Piattaforma di Segnalazione garantisce la codifica e la conservazione dei dati in totale riservatezza su un server esterno protetto e ubicato in Germania. BKMS® System garantisce che né terzi né BKMS possano accedere ai dati.

Analisi della ricevibilità delle segnalazioni

Tutte le Segnalazioni Interne ricevute generano una **conferma di ricevimento**, che verrà rilasciata al Segnalante entro 7 giorni dalla ricezione. Le Segnalazioni saranno poi soggette ad una fase di analisi preliminare di ricevibilità che consiste nell'assicurarsi che:

- la Segnalazione rientri nel campo di applicazione della Piattaforma di Segnalazione;
- gli elementi segnalati siano concreti, plausibili e sufficientemente dettagliati da poter essere verificati.

Questa analisi viene effettuata dal Comitato Whistleblowing e l'autore della Segnalazione verrà informato attraverso la Lact@lert del seguito della sua Segnalazione, tramite la finestra di dialogo creata al momento dell'invio, in un lasso di tempo ragionevole, e comunque entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione).

Le Segnalazioni considerate:

- **non ricevibili**: sono classificate senza seguito dandone tempestiva comunicazione al Segnalante, e procedendo contestualmente all'archiviazione della Segnalazione, con relativa annotazione dei motivi che hanno portato alla sua archiviazione;
- **ricevibili**: sono oggetto di indagini approfondite, come descritto *infra*.

Trattamento delle Segnalazioni Interne

Il Comitato Whistleblowing è soggetto ad un rigoroso obbligo di riservatezza e agisce in conformità con il suo regolamento interno: adotta quindi, in maniera neutra e imparziale, e in un periodo di tempo ragionevole, tutte le misure utili per istruire e trattare la Segnalazione, nello specifico avviando un'indagine interna, se necessario, al fine di raccomandare le misure correttive da adottare.

Questa indagine interna potrà essere condotta, se del caso, anche con il coinvolgimento di specifiche funzioni aziendali o, qualora i fatti lo giustifichino, avvalendosi di terzi specializzati, tutti soggetti ad un rigoroso obbligo di riservatezza. Lo svolgimento di questa indagine e il suo contenuto sono rigorosamente riservati, anche nei confronti dell'autore della Segnalazione.

Qualora la Segnalazione abbia **rilievo ai fini del D. Lgs. 231/2001**, il Comitato Whistleblowing **ne darà immediata comunicazione all'OdV** della Società di appartenenza del Segnalante. L'OdV, tenuto conto della sua autonomia e indipendenza, collaborerà all'accertamento e alla gestione della Segnalazione, secondo le modalità meglio indicate nei regolamenti del Comitato Whistleblowing e dell'OdV.

Dalla ricezione della Segnalazione fino alla sua chiusura, ogni soggetto che si trovasse nella condizione di possibile conflitto di interessi deve astenersi dall'occuparsi della Segnalazione.

Nel corso dell'istruttoria, il Comitato Whistleblowing potrà aver bisogno di contattare l'autore della Segnalazione attraverso la Piattaforma di Segnalazione (finestra di dialogo protetta) per chiedergli ulteriori informazioni o precisazioni.

In ogni caso, l'identità dell'autore della Segnalazione e l'identità delle persone oggetto della Segnalazione saranno mantenute **rigorosamente riservate**. Qualsiasi violazione di quest'obbligo di riservatezza potrà essere oggetto di sanzioni disciplinari e amministrative pecuniarie.

L'autore della Segnalazione verrà informato in un intervallo di tempo ragionevole (al massimo entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione) dello stato di avanzamento del trattamento della Segnalazione e delle misure ipotizzate o adottate per porre rimedio alla sua Segnalazione.

Conclusione e chiusura dell'istruttoria

Al termine dell'istruttoria della Segnalazione, il Comitato Whistleblowing emetterà un rapporto raccomandando gli interventi appropriati e le eventuali misure disciplinari da adottare. **L'autore della Segnalazione sarà informato del seguito dato alla sua Segnalazione.**

Le Segnalazioni e tutta la relativa documentazione allegata sono conservate per il tempo strettamente necessario al trattamento della Segnalazione stessa.

In ogni caso, **la Segnalazione e la relativa documentazione sono conservate per un massimo di 5 anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale dell'istruttoria.

Ove a seguito della Segnalazione scaturisca un eventuale procedimento disciplinare o giudiziario nei confronti della persona oggetto della Segnalazione o dell'autore di una Segnalazione abusiva, il termine sarà prolungato fino alla conclusione del giudizio stesso.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

Quali sono le garanzie accordate ai Segnalanti?

Riservatezza

Il Gruppo Lactalis garantisce la **rigorosa riservatezza (i) dell'identità dell'autore della Segnalazione Interna**, che beneficia della protezione concessa ai Segnalanti qualora siano rispettate le condizioni previste nel presente documento, **(ii) dell'identità della persona oggetto della Segnalazione Interna**, così come **(iii) del contenuto della Segnalazione Interna e di qualsiasi altra informazione o elemento della Segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del Segnalante**, e adotta tutte le misure appropriate per assicurare la rigorosa riservatezza delle Segnalazioni Interne in tutte le fasi del loro trattamento.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di Segnalazioni inviate a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le Segnalazioni, al quale, comunque, le stesse verranno trasmesse senza ritardo.

La tutela della riservatezza viene assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare, ma con alcune mitigazioni in determinate circostanze:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p;
- nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare attivato contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro previo consenso espresso del segnalante e comunicazione in forma scritta a quest'ultimo delle motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità;
- nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del segnalante può avvenire solo laddove sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. Anche in questo caso per disvelare l'identità del segnalante è necessario sia acquisire previamente il consenso espresso dello stesso che notificare allo stesso in forma scritta motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

La riservatezza è garantita anche al **Facilitatore**, sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza, e **alle persone diverse dal segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate** nella Segnalazione (ad esempio persone indicate come testimoni), ad eccezione del caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie.

A tutti i soggetti indicati viene inoltre assicurata la **tutela dei dati personali**, in quanto “interessati” dal trattamento dei dati. Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali, l’acquisizione e gestione delle Segnalazioni avviene in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003).

Protezione dalle Ritorsioni

Chiunque adotti misure di **Ritorsione** nei confronti di un Segnalante, denunciante o divulgatore pubblico sarà soggetto a sanzioni disciplinari e amministrative pecuniarie.

La tutela dalle Ritorsioni si applica anche al Facilitatore, alle persone del medesimo Contesto lavorativo con cui il Segnalante ha uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente, ed anche agli enti di proprietà, del segnalante o per cui esso lavora; tuttavia, non è prevista l’**inversione dell’onere della prova** a favore di questi soggetti, che è invece prevista solo per il segnalante, il denunciante e il divulgatore pubblico, per i quali si presume il rapporto di consequenzialità tra Segnalazione, divulgazione o denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

Chiunque **ostacoli, impedisca o neghi** ad un soggetto il **diritto di effettuare una Segnalazione** sarà soggetto alle medesime sanzioni di chi pone in essere una Ritorsione.

Qualunque atto di Ritorsione, anche solo tentato o minacciato, dovrà essere segnalato immediatamente all’ANAC.

La protezione prevista in caso di Ritorsioni non trova però applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva, della responsabilità penale per i **reati di calunnia o diffamazione** o della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Limitazioni di responsabilità

Non è punibile l’ente o la persona che riveli o diffonda informazioni sulle Violazioni:

- coperte dall’obbligo di segreto;
- relative alla tutela del diritto d’autore;
- delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata;

se e solo se, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la Violazione, e se la Segnalazione è stata effettuata in coerenza con le condizioni per la protezione.

In tali casi è altresì esclusa ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Misure di sostegno

Il Segnalante potrà anche rivolgersi ad enti del Terzo settore che hanno stipulato convenzioni con l’ANAC. Le misure di sostegno fornite da tali enti consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle Ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione Europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Quali sono i diritti della persona oggetto della segnalazione?

Per evitare l’indebita circolazione di informazioni personali a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati, **viene garantita la riservatezza sull’identità anche della persona fisica segnalata, o della persona alla quale la Violazione è attribuita nella divulgazione pubblica (c.d. persona coinvolta).**

A tale fine, a sostegno della persona segnalata e del suo diritto di difesa, tale soggetto **potrà essere sentito**, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare (attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti).

Tuttavia, **il segnalato non avrà sempre il diritto ad essere informato della Segnalazione che lo riguarda**; tale diritto, infatti, è garantito solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della Segnalazione, e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla Segnalazione, poiché altrimenti si rischierebbe di compromettere l'integrità dell'indagine (ad es. potrebbe esserci il rischio di distruzione delle prove).

La comunicazione sarà quindi recapitata una volta che tale rischio sarà escluso.

Con riferimento ai **dati personali del segnalato o della persona coinvolta**, trattati nell'ambito della Segnalazione, il **trattamento avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali** in vigore, espressamente richiamata nel D. Lgs. 24 del 2023.

Per esercitare i propri diritti, ove possibile, si dovrà contattare il Responsabile Protezione Dati – DPO Gruppo Lactalis Italia ai seguenti recapiti, e-mail: dpo@it.lactalis.com e per posta al seguente indirizzo: Via Flavio Gioia 8, 20149 Milano.

In ogni caso, **la persona segnalata non può**, sulla base del diritto d'accesso del quale gode, **ottenere comunicazione dell'identità del Segnalante, dei dati relativi a terzi né delle informazioni raccolte durante l'istruttoria della Segnalazione**. Analogamente, poiché il dispositivo di segnalazione è un obbligo di legge, **la persona segnalata non potrà opporsi in assoluto al trattamento**. Potrà semplicemente richiedere **l'eliminazione di dati errati o inesatti**.

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali, ivi incluse finalità, modalità di archiviazione, tempistiche di conservazione, raccolte nell'ambito della procedura di segnalazione gestita mediante la Piattaforma, sono disponibili nella **Privacy Policy** e nell'**Informativa sul trattamento dei dati personali**, disponibili sulla Piattaforma di Segnalazione, sul sito www.lactalisvaloreitalia.it e sull'Intranet del Gruppo Lactalis in Italia.

Qual è la disciplina sanzionatoria?

Il Gruppo Lactalis in Italia prevede e adotta, ricorrendone i presupposti, **sanzioni disciplinari** nei confronti:

- di coloro che si rendano **responsabili di qualsivoglia Ritorsione o atto discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante** (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una Segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione;
- del **segnalato**, per le responsabilità accertate;
- di **chiunque violi gli obblighi di riservatezza**;
- di coloro che abbiano effettuato una **segnalazione infondata con dolo o colpa grave**.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati, secondo quanto previsto dal MOG di ciascuna Società o, in mancanza, della relativa controllante.

Riguardo ai soggetti terzi contraenti di ciascuna Società del Gruppo Lactalis in Italia, valgono le clausole contrattuali di rispetto del Codice Etico e del MOG, oltre ai rimedi e alle azioni previsti dalla legge.

Inoltre, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 24/2023, **l'ANAC potrà applicare sanzioni amministrative pecuniarie**:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso Ritorsioni;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la Segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza;

- d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023;
- e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;
- f) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.